

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE

approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 457 del 20 dicembre 2011

INDICE

TITOLO I

- DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA - CAPO I - Generalità

art. 1 - Principi Informatori della Giustizia Sportiva

CAPO II – Delle responsabilità disciplinari

art. 2 - Doveri e obblighi – clausola compromissoria

art. 3 - Responsabilità degli affiliati

art. 4 - Illecito sportivo e frode sportiva – obbligo di denuncia

art. 4 bis Punibilità

TITOLO II

- LE GARANZIE STATUTARIE – CAPO I – Gli Organi di Giustizia Federale

art. 5 - Principi informatori

CAPO II – Competenza

SEZIONE I

- Competenza funzionale -

art. 6 - Ufficio di Procura Federale

art. 7 - Giudice Unico

art. 8 - Commissione di Giustizia

art. 9 - Commissione Unica d'Appello

art. 10 - Pronuncia delle decisioni

SEZIONE II

- competenza per territorio e per connessione -

art. 11 - Competenza per territorio

art. 12 - Competenza per connessione

CAPO III – Incompatibilità, astensione, ricusazione

art. 13 - Astensione

art. 14 - Ricusazione

art. 15 - Accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

CAPO IV – L'Arbitro

- art. 16 - Il Collegio Arbitrale
art. 17 - Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

TITOLO III
- DEI PROCEDIMENTI SPORTIVI -
CAPO I – Procedimenti dinanzi gli Organi di Giustizia

SEZIONE I
- Generalità -

- art. 18 - Disposizioni generali

SEZIONE II
- Fasi e gradi del procedimento -

- art. 19 - Le indagini preliminari
art. 20 - Primo grado del procedimento
art. 21 - Secondo grado del procedimento

SEZIONE III
- La Revisione -

- art. 22 - Sanzioni soggette a revisione
art. 23 - Modalità e limiti della revisione

CAPO II – Procedimenti dinanzi agli Arbitri

- art. 24 - Il Collegio Arbitrale – sua composizione e costituzione
art. 25 - Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale
art. 26 - Deliberazione del lodo e sua esecuzione
art. 27 - Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – la disciplina –
art. 27 bis - Alta Corte di Giustizia Sportiva

TITOLO IV
CAPO I – Le misure cautelari

- art. 28 - Sospensione cautelare

TITOLO V
- LE SANZIONI DISCIPLINARI -
CAPO I – Delle sanzioni in particolare

- art. 29 - Principi generali
art. 30 - Delle specie di sanzioni
art. 31 - Il tentativo di infrazione
art. 32 - Esecuzione delle sanzioni

TITOLO VI
CAPO I – Delle circostanze dell’infrazione

- art. 33 - Circostanze aggravanti
- art. 34 - Circostanze attenuanti
- art. 35 - Le circostanze aggravanti e attenuanti – loro concorso -
- art. 36 - Valutazione delle circostanze

CAPO II – Della recidiva

- art. 37 - La recidiva

TITOLO VII
CAPO I – Del concorso di violazione e del concorso di persone

SEZIONE I

- Del concorso formale – Infrazione continuata -

- art. 38 - Pluralità di violazioni

SEZIONE II

- Del concorso di persone nell’infrazione -

- art. 39 - Sanzione per coloro che concorrono nella violazione

TITOLO VIII

CAPO I – Cause estintive dell’infrazione e della sanzione

SEZIONE I

- Della estinzione dell’infrazione -

- art. 40 - Morte del tesserato
- art. 41 - Amnistia
- art. 42 - Prescrizione

SEZIONE II

- Della estinzione della sanzione -

- art. 43 - Indulto
- art. 44 - Grazia
- art. 45 - Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza
- art. 46 - Riabilitazione

TITOLO IX

- EFFICACIA DEL REGOLAMENTO -

- art. 47 - Disposizione finale

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I

-DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA-

Capo I -Generalità-

Art. 1 – Principi informatori della giustizia sportiva

1.1 Sono istituiti specifici organi di giustizia sportiva al fine di:

1.2 Ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

1.3 Garantire tramite lo Statuto e i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione della attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play" (gioco leale), la decisa negazione di ogni forma di illecito sportivo, dell'uso di sostanze e metodi vietati, della violenza fisica, psichica e verbale, della commercializzazione e della corruzione.

1.4 Sancire il principio del "favor rei", cioè di privilegiare gli interessi dell'accusato qualora non prevalga né la tesi dell'innocenza né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, del diritto di difesa, del ricorso alla ricusazione del giudice e della revisione del giudizio.

1.5 Garantire l'osservanza delle norme federali da parte di tesserati e affiliati.

-Capo II –Delle responsabilità disciplinari-

***Art. 2 – Doveri e obblighi –clausola compromissoria-**

2.1 I tesserati e gli affiliati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni federali, del Codice di comportamento sportivo del CONI e

delle norme emanate dal CIO, dalla FITA, dall'EMAU e dal CONI e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza nell'esercizio della pratica sportiva e in ogni altro connesso rapporto accettando i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali di giustizia

2.2 I tesserati e gli affiliati sono tenuti con la loro richiesta di affiliazione e di tesseramento ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003 n.220, convertito con Legge 17 ottobre 2003 n.280, i cui provvedimenti hanno nei loro confronti piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Accettano le clausole per l'arbitrato libero o irrituale, impegnandosi a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo ai sensi degli artt. 806 e segg. C.P.C. la risoluzione di controversie che siano originate dalla loro attività sportiva e associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di giustizia o in quella esclusiva del giudice amministrativo nei modi e termini disciplinati dal presente Regolamento.

L'inosservanza della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

2.3 Agli stessi è fatto obbligo di presentarsi, se convocati, agli Organi di giustizia federale e di fornire ogni informazione anche documentale richiesta.

2.4 Ogni violazione a titolo di dolo o di colpa costituisce infrazione disciplinare e comporta le sanzioni previste dal presente Regolamento, anche in ipotesi di tentativo d'infrazione disciplinare.

2.5 L'ignoranza delle norme e delle deliberazioni federali non può essere invocata a nessun effetto.

2.6 Ogni provvedimento e decisione si ha per conosciuto a far data dal ricevimento della comunicazione

Art. 3 Responsabilità degli affiliati

3.1 Gli affiliati rispondono direttamente delle infrazioni commesse da coloro che li rappresentano ai sensi delle norme federali, nonché oggettivamente delle violazioni commesse dai propri tesserati, oltre, a titolo di dolo e colpa grave, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.

3.2 Gli affiliati rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta d'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

***Art. 4 – Illecito sportivo e frode sportiva -obbligo di denuncia-**

4.1 Costituisce infrazione disciplinare di rilevante gravità l'illecito sportivo e la frode sportiva.

4.2 Configura illecito sportivo ogni atto diretto, anche per interposta persona e con qualsiasi mezzo, ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio. Costituisce frode sportiva l'offrire o promettere denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva al fine di pervenire ad un risultato diverso a quello conseguente al leale e corretto svolgimento della stessa. Con l'accettazione ne risponde anche il tesserato e l'affiliato coinvolto.

4.3 Integra l'illecito sportivo la violazione del divieto imposto ai tesserati che militano nei gruppi P.O. e Nazionali di effettuare o accettare, direttamente o indirettamente, scommesse aventi ad oggetto i relativi risultati ad incontri organizzati nell'ambito della FITARCO.

4.4 Configura frode sportiva l'assunzione e/o somministrazione di metodi e/o sostanze proibite dalle Norme Sportive Antidoping.

Integrano altresì ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni previste ex Legge 401/89.

4.5 La frode sportiva, quando attiene la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza ed altra condizione personale nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della società sportiva e dell'accompagnatore responsabile.

4.6 Gli affiliati si presumono responsabili dell'illecito sportivo e della frode sportiva che sia risultata o poteva risultare a loro vantaggio, salvo prova contraria della loro estraneità.

4.7 E' fatto obbligo ad ogni tesserato ed affiliato, che sia a conoscenza o abbia notizia che stia per verificarsi un illecito e una frode sportiva, di informarne immediatamente la Procura federale.

Art. 4 bis – Punibilità

- 4.1 bis Sono punibili color che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

TITOLO II

-LE GARANZIE STATUTARIE-

Capo I – Gli Organi di Giustizia Federale –

***Art. 5 – Principi informativi**

- 5.1** La Giustizia sportiva è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio federale e approvato dal CONI.
- 5.2** I componenti gli Organi di Giustizia restano in carica per tutta la durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di eventi che comportino la decadenza degli altri Organi federali, incluso quello che li ha designati. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile; per i componenti la Commissione Unica d'Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.
- 5.3** Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e terzietà.
- 5.4** I provvedimenti e le decisioni degli Organi di Giustizia hanno efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati alla FITARCO.
- 5.5** Fatti salvi speciali requisiti previsti dallo Statuto, i componenti degli stessi devono essere in possesso della laurea in giurisprudenza o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra non tesserati alla FITARCO
- 5.6** Sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di Stampa e altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 5.7** E' vietato ai componenti degli Organi di Giustizia di avere rapporti economici di alcun genere con le società, le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

- 5.8** E' conferito agli organi di giustizia sportiva ampio potere di accertamento sui fatti oggetto di indagine con diritto di avvalersi della collaborazione degli organi federali, degli affiliati e tesserati che sono tenuti a prestarla con immediatezza.
- 5.9** E' data facoltà agli Organi di Giustizia investiti del caso di chiedere alla Magistratura ordinaria copia degli atti del relativo procedimento penale ai sensi dell'art. 116 codice di procedura penale.
- Gli atti trasmessi dovranno essere custoditi ed utilizzati con la massima riservatezza e con divieto della loro pubblicazione ai sensi dell'art. 114 stesso codice.
- 5.10** L'azione disciplinare è promossa su iniziativa dell'Ufficio del Procuratore federale.
- 5.11** Il Giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio.
- 5.12** E' assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo. E' ammessa la difesa personale e, a spese di parte, quella tecnica, esercitata da non più di due avvocati iscritti all'Ordine o da persona con idonea professionalità che risulti esente da provvedimenti di radiazione o sospensione in corso comminati da organi del CONI o delle Federazioni sportive.
- 5.13** Le controversie sono trattate e discusse in pubblica udienza.
- 5.14** Le decisioni devono essere motivate, anche se succintamente, e sottoscritte.
- 5.15** Tutti i termini processuali devono essere limitati entro un massimo di 90 giorni, pur nel rispetto dell'esercizio del diritto di difesa.
- 5.16** Le decisioni di 1° grado sono immediatamente esecutive. La pendenza dell'impugnazione non sospende l'esecutorietà della decisione. Il giudice dell'impugnazione può su istanza dell'interessato sospenderle in tutto o in parte per gravissimi e comprovati motivi.
- 5.17** Le decisioni di II° grado sono definitive ed irrevocabili, salvo quanto previsto dall'art. 22 e dall'art. 27 del Regolamento di Giustizia.
- 5.18** La Fitarco è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordnamento sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro 5 giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.

Capo II - Competenza

SEZIONE I

-Competenza funzionale-

Art. 6 - Ufficio di Procura Federale

6.1 L'Ufficio della Procura federale è composto dal Procuratore federale, di cui è il titolare, da un suo sostituto e da eventuali collaboratori, tutti nominati dal Consiglio Federale. Il mandato è quadriennale, in coincidenza con quello olimpico, e può essere rinnovato. E' esclusa la revoca anticipata, salvo sostituzione del Consiglio Federale per impedimento definitivo. Non può essere ricusato, ma ha il dovere di astenersi per gravi ragioni di convenienza.

6.2 All'ufficio del Procuratore federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli altri Organi di giustizia sportiva e di norma quelle delle indagini, tranne quelle di competenza funzionale dell'Ufficio di Procura Antidoping per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping. Quale titolare dell'azione disciplinare, acquisita la notizia dell'infrazione, svolge le relative indagini alla cui conclusione ne chiede l'archiviazione se infondata e dispone in caso contrario il deferimento dell'incolpato.

Richiede i provvedimenti cautelari.

6.3 Presenza alle udienze degli Organi collegiali di giustizia. Controlla la regolare esecuzione delle sanzioni erogate e collabora con l'Ufficio della Procura Antidoping.

Art. 7 – Giudice Unico

7.1 Il Giudice Unico è organo monocratico, nominato dal Consiglio federale unitamente ad un suo supplente. Il mandato è quadriennale, in coincidenza con quello olimpico, ed è rinnovabile. Può essere sostituito dal Consiglio federale in caso d'impedimento definitivo o di accertata e documentata inattività.

7.2 Ha competenza a giudicare, senza l'osservanza del contraddittorio, sulle infrazioni disciplinari di natura meramente tecnica attinenti il regolare svolgimento di competizioni e manifestazioni sportive e rilevate nel corso delle stesse, escluse le decisioni di natura tecnica adottate dagli arbitri e quelle della Giuria di Appello previste dall'art. 3.13.7 del Regolamento Tecnico-

7.3 Il procedimento davanti al Giudice Unico è instaurato:

a)d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali (rapporti degli arbitri, giudici, commissari, verbali di gara etc.);

b)su reclamo della parte interessata, da presentarsi o trasmettersi a mezzo di raccomandata A.R.:

b 1 -alla Segreteria degli Organi di Giustizia entro il termine di giorni 3 dalla conclusione della gara per:

b1.1-irregolarità nella compilazione delle classifiche;

b1.2-irregolarità della posizione di atleti partecipanti a manifestazioni ufficiali;

b1.3-per ogni altra infrazione di natura tecnica non reclamata alla giuria di gara

b2 alla giuria preposta alla gara, entro il termine di 30 minuti, con decorrenza dal verificarsi del fatto o dall'esposizione della classifica ufficiale.

7.4 A pena di inammissibilità il reclamo deve essere presentato nei termini perentori e modalità di cui sopra, redatto per iscritto, succintamente motivato e documentato se l'infrazione lo richiede, e corredato dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di reclamo, salvo il caso previsto dal comma 7.3.b2 il cui termine di trasmissione della ricevuta è di 3 giorni dall'adita giuria di gara.

7.5 Il Giudice emette la decisione, entro i seguenti termini, decorrenti dal ricevimento degli atti:

7.5.1 -20 giorni per le ipotesi di cui ai punti 7.3.a, 7.3b 1.1 e 7.3b 1.2;

7.5.2 -7 giorni per quelle di cui ai punti 7.3.b. 1.3 e 7.3 b 2.

7.6 Il Giudice Unico giudica, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, dei reclami e dei mezzi di prova documentali, fotografici, televisivi o su supporto informatico offerti o acquisiti di iniziativa.

7.7 Le decisioni sono appellabili avanti la Commissione di Giustizia nel termine perentorio di gg. 30 dalla ricezione della comunicazione del provvedimento mediante dichiarazione scritta e motivata presentata o trasmessa a mezzo raccomandata A.R. alla Segreteria degli Organi di Giustizia corredata dalla ricevuta del pagamento della tassa di impugnazione.

7.8 La Commissione di Giustizia decide in udienza, previa convocazione delle parti. Al procedimento si estendono, in quanto compatibili, gli artt. 18 e 20 del Regolamento di Giustizia.

Art. 8 – Commissione di Giustizia

- 8.1** La Commissione di Giustizia è organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio federale. Il mandato è quadriennale, in coincidenza con quello olimpico, e rinnovabile. E' irrevocabile, salvo il caso di impedimento definitivo.
- 8.2** E' competente a giudicare:
- a) in primo grado, in materia di violazione delle norme statutarie e regolamentari e dei principi informatori dell'ordinamento sportivo e nella fase dibattimentale sulle richieste di sospensione cautelare.
 - b) in secondo grado, sugli appelli proposti avverso le decisioni del Giudice Unico.
- 8.3** Si costituisce validamente con la presenza di tre membri compreso il Presidente o di chi ne assume statutariamente le funzioni; delibera a maggioranza di voti.
- 8.4** Le decisioni adottate dalla Commissione di Giustizia sono immediatamente esecutive ed impugnabili davanti alla Commissione Unica d'Appello.
- 8.5** La Commissione è altresì competente sulla ricusazione del Giudice Unico e dei giudici della Commissione Unica d'Appello; decide il Presidente, sentito il parere vincolante degli altri membri, senza formalità sulla richiesta di archiviazione emessa dal Procuratore e di sospensione cautelare e sulla dichiarazione di astensione del Giudice Unico.

Art. 9 – La Commissione Unica di Appello

- 9.1** La Commissione Unica di Appello è organo collegiale composto da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il mandato è quadriennale, in coincidenza con quello olimpico; il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.
- 9.2** Decide in primo grado per le violazioni al doping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping e in secondo grado sugli appelli proposti avverso le decisioni adottate dalla Commissione di Giustizia ed i provvedimenti di sospensione cautelare. Decide sulle dichiarazioni di ricusazione dei giudici della Commissione di Giustizia, sui giudizi di revisione e di riabilitazione.
- Compete al Presidente della Commissione, sentito il parere vincolante degli altri membri, decidere senza formalità sulla dichiarazione di astensione dei membri della Commissione di Giustizia e della propria, sulla nomina del Presidente del

Collegio arbitrale e dell'arbitro di parte nell'ipotesi prevista dall'art. 24.2 del Regolamento.

9.3 Delibera validamente con la presenza di cinque membri compreso il Presidente o di chi statutariamente ne assume le funzioni. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti e sono definitive ed irrevocabili.

Art. 10 – Pronuncia delle decisioni

10.1 Il Giudice Unico pronuncia la decisione nei termini di cui all'art. 7.5, quelli collegiali di 1° grado e 2° grado entro giorni 30 dalla conclusione del procedimento.

SEZIONE II

-competenza per territorio e per connessione-

***Art. 11 – Competenza per territorio**

11.1 Gli Organi di giustizia sportiva sono competenti per tutte le infrazioni commesse nel territorio nazionale ed estero.

11.2 Per la determinazione territoriale dell'infrazione si fa riferimento al luogo in cui essa è stata consumata; a quello dove ha avuto inizio la consumazione se trattasi di violazione permanente e a quello dell'ultimo atto diretto a commetterla se trattasi di infrazione tentata.

***Art. 12 – Competenza per connessione**

12.1 Nei casi di connessione oggettiva tra violazioni di competenza di più organi di giustizia, la competenza appartiene a quello superiore.

Capo III

-Incompatibilità, astensione e ricusazione-

***Art. 13-Astensione**

13.1 Ciascun componente dell'Organo di giustizia competente a giudicare ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento;

- b)** se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c)** se vi è inimicizia grave, motivi di dissidio o di interesse con le parti o coloro che le assistono;
- d)** se ha fornito consigli o pareri sulla controversia fuori dall'esercizio delle funzioni giudicanti;
- e)** se lo stesso o alcuno dei prossimi congiunti è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f)** se il coniuge o un suo parente prossimo svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale;
- g)** Negli altri casi in cui sussistono gravi e riscontrate ragioni di opportunità e convenienza.

13.2 Decide senza formalità regolamentari il Presidente della Commissione di Giustizia sulla dichiarazione di astensione del Giudice Unico, il Presidente della Commissione Unica d'Appello su quella di un componente della predetta Commissione e della propria.

13.3 La decisione designa il nuovo giudice ed è insindacabile.

Art. 14 - Ricusazione

14.1 Il Giudice sportivo può essere ricusato dalle parti nei casi:

- a)** previsti dall'art. 13.1– lettere a), b), c), d), e) e f)
- b)** se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata la decisione, il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti da giudicare.

14.2 La dichiarazione di ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere presentata o inoltrata a mezzo di raccomandata AR alla Segreteria degli Organi di Giustizia in unione alla ricevuta del versamento della tassa, entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui si è a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Se la causa di incompatibilità sia sorta o sia divenuta nota dopo detto termine, la dichiarazione di ricusazione va proposta entro e non oltre 3 giorni successivi; se è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, prima della conclusione della stessa.

In detti casi la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa è trasmessa entro il successivo termine di 3 giorni.

14.3 Il Giudice oggetto di ricusazione non può pronunciare né concorrere a pronunciare la decisione sino a quando non sia intervenuta pronuncia che dichiara la inammissibilità o il rigetto della ricusazione.

14.4 Sulla ricusazione del Giudice Unico e dei componenti della Commissione Unica d'Appello decide la Commissione di Giustizia, su quella dei componenti la Commissione di Giustizia la Commissione Unica di Appello.

La decisione, assunta in camera di consiglio alla presenza del Procuratore Federale, designa il nuovo giudice ed è insindacabile.

14.5 Non è ammessa la ricusazione del Procuratore Federale e degli Organi chiamati a decidere sulla ricusazione.

14.6 La dichiarazione di astensione intervenuta prima della decisione rende improponibile il ricorso per ricusazione.

14.7 La ricusazione è dichiarata inammissibile senza formalità regolamentari dal Presidente dell'Organo competente se proposta senza l'osservanza dei termini e delle forme stabilite nel presente articolo o se i motivi adottati sono manifestamente infondati.

14.8 Fuori dei casi d'inammissibilità si osservano le disposizioni dell'art. 22 del presente Regolamento in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni precisate nella richiesta di revisione.

14.9 La decisione che rigetta per qualsiasi titolo la ricusazione provvede sulle spese a carico del ricorrente. La tassa è incamerata.

Art. 15 - Accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

15.1 Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, è fatto divieto al giudice sollevato di compiere ulteriori atti del procedimento.

Il Giudice astenuto o ricusato è sostituito da altro Giudice appartenente allo stesso Organo di Giustizia sportiva, designato nella decisione.

15.2 Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e di ricusazione indica se ed in quale parte gli atti compiuti in precedenza dal Giudice astenuto o ricusato conservano efficacia.

15.3 La tassa è restituita.

Capo IV – L'Arbitrato –

Art. 16 – Il Collegio Arbitrale

16.1 Il Collegio arbitrale è costituito da tre componenti di cui due nominati dalle parti e il terzo designato da questi ultimi.

E' competente a decidere, in virtù della clausola compromissoria, le controversie che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia e in quella esclusiva del Giudice amministrativo nei termini e modi previste dagli artt. 24, 25 e 26 del Regolamento di Giustizia.

Art. 17-II Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

17.1 Le controversie che contrappongono la FITARCO a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di ammenda, e delle controversie in materia di doping.

TITOLO III

-DEI PROCEDIMENTI SPORTIVI-

Capo I- Procedimento dinanzi gli Organi di Giustizia-

SEZIONE I

-Generalità-

***Art. 18 – Disposizioni generali**

18.1 La Segreteria degli Organi di Giustizia provvede a tutte le formalità, ivi inclusa la trasmissione degli atti e la comunicazione delle decisioni, dei provvedimenti e degli

avvisi relativi ai procedimenti disciplinari e alla immediata pubblicazione nel sito istituzionale delle decisioni e dei provvedimenti di sospensione cautelare, con il riporto per i minorenni delle sole iniziali delle generalità. Il giudice decide sulla richiesta motivata del Procuratore Federale e/o del sanzionato della non pubblicazione delle generalità.

18.2 Sono comunicati a mezzo di raccomandata A.R., telegramma o via fax e/o e-mail nel domicilio risultante dal fascicolo di affiliazione e tesseramento o in quello eletto; hanno effetto dalla data di ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di mancato recapito è valida l'ulteriore comunicazione eseguita presso la sede della società di appartenenza. Si hanno per ricevute le comunicazioni rifiutate o in compiuta giacenza presso l'ufficio postale.

18.3 La loro lettura data verbalmente dall'Organo di giustizia agli interessati presenti sostituisce le comunicazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

18.4 L'importo della tassa, da corrispondersi dal tesserato e dall'affiliato, è fissato annualmente dal Consiglio federale ed il mancato versamento nei termini del presente Regolamento determina la inammissibilità della richiesta.

18.5 All'accoglimento anche parziale della domanda consegue la restituzione della tassa, che viene in difetto incamerata.

18.6 S'intendono perentori i termini per i quali è comminata la decadenza.

18.7 La rinuncia alla domanda rende improcedibile l'azione disciplinare, con incameramento della tassa.

18.8 Per i giudizi di competenza degli Organi di giustizia collegiali devono intercorrere almeno venti giorni liberi, tra la data di comparizione fissata per la prima udienza di trattazione e quella della relativa comunicazione ricevuta dalle parti processuali, salvo abbreviazione del termine fino alla metà per urgente e giusta causa disposto con provvedimento del Presidente.

18.9 Viene dichiarata la contumacia del deferito in caso di non comprovato impedimento a presenziare alla fissata udienza di comparizione.

18.10 Il giudizio collegiale di 1° e 2° grado è trattato e discusso in pubblica udienza.

18.11 Le spese del procedimento sono a carico della parte soccombente o rinunciante.

18.12 Sono a carico dell'indagato e del deferito le spese di trasferta; quelle dell'informato sui fatti e del testimone convocati dagli Organi di Giustizia, se

richieste, sono a carico della Federazione. Il costo di estrazione di copia degli atti del procedimento è a carico della parte richiedente.

18.13 E' istituito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia il Casellario disciplinare, dove sono annotati i carichi pendenti e quelli definitivi degli indagati e dei deferiti e il Registro delle decisioni disciplinari, dove sono trascritti gli estremi di ogni decisione e del loro passaggio in giudicato.

SEZIONE II

-Fasi e gradi del procedimento-

***Art. 19 Le indagini preliminari**

19.1 Il procedimento disciplinare si instaura d'ufficio, sulla base di atti ufficiali e della notizia d'infrazione acquisita dalla stessa Procura federale, e su impulso di parte, sulla base di esposto presentato dagli affiliati e tesserati.

19.2 Compete la facoltà di presentare l'esposto a chi abbia subito la lesione di un interesse disciplinarmente protetto; deve essere redatto per iscritto, sottoscritto e presentato o inoltrato con raccomandata A.R. alla Segreteria degli Organi di Giustizia e accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa di esposto.

Dette formalità sono previste a pena di inammissibilità.

19.3 Ricevuta la notizia del fatto configurante violazione disciplinare il Procuratore federale avvia le indagini per accertarne la fondatezza, da svolgersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento della notizia, salvo ritardi per giusta causa o per la complessità delle indagini.

19.4 Al termine delle indagini viene dato avviso all'indagato della violazione contestata assegnandogli un termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dal suo ricevimento, per visionare il fascicolo delle indagini, estrarne copia e formulare controdeduzioni anche istruttorie.

19.5 L'indagato ha facoltà di svolgere indagini difensive, riscontrate documentalmente, per acquisire elementi di prova a proprio favore.

19.6 Conclusa detta fase, il Procuratore, se non ritiene di richiedere l'archiviazione, esercita l'azione disciplinare, deferendo l'incolpato alla Commissione di Giustizia. Con la richiesta di rinvio a giudizio è formulata la contestazione del fatto in maniera chiara e precisa, con l'indicazione delle norme violate e degli elementi di

prova a sostegno, e trasmessi gli atti del procedimento alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

19.7 Qualora il Procuratore richieda l'archiviazione, è ammessa la possibilità di impugnare il provvedimento di archiviazione da parte dei soggetti interessati.

***Art.20 –Primo grado del procedimento**

20.1 Il Presidente della Commissione di Giustizia, acquisiti gli atti in unione alla certificazione dei carichi disciplinari, fissa la data e la sede federale di comparizione del deferito e del Procuratore Federale dinanzi la Commissione, con l'invito a presenziare.

20.2 Il dibattimento si svolge dinanzi alla costituita Commissione; è diretto dal Presidente che, accertata la regolarità degli adempimenti e formalità di rito e disposto sulla ammissione delle prove, dà corso alla fase istruttoria, al cui termine si procede, salvo quanto previsto dal successivo comma, secondo capoverso, alla discussione ed alla pronuncia della decisione.

20.3 A pena di inammissibilità le parti devono depositare la lista testimoniale almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la convocazione. E' concessa l'ammissione tardiva di prove nella fase di apertura del dibattimento quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare nel termine regolamentare.

E' data facoltà alla Commissione ai fini del decidere di disporre, dopo l'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale, l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

20.4 Il deferito può rendere dichiarazioni in ogni stato del procedimento sui fatti attinenti la contestazione, può difendersi personalmente o accedere, con il rilascio di delega scritta, all'assistenza tecnica, inoltrare memorie difensive, produrre documentazione ed estrarre copia degli atti autorizzati dal Presidente.

20.5 La decisione deve essere pronunciata entro il termine di giorni 30, decorrenti dal deposito nella Segreteria degli Organi di Giustizia dell'atto di deferimento dell'incolpato, prorogabile per esigenze difensive ed istruttorie o per la oggettiva complessità del giudizio, e depositata nella Segreteria degli Organi di Giustizia.

20.6 Le decisioni, adottate con la presenza di tutti i componenti la Commissione, devono essere motivate, sottoscritte dal Presidente e dal Giudice estensore e comunicate, alle parti processuali ed alle eventuali parti offese.

20.7 La lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione equivale a notificazione della decisione alle parti presenti.

Art.21 – Secondo grado del procedimento

21.1 Avverso le decisioni della Commissione di Giustizia è proponibile appello dinanzi la Commissione Unica di Appello entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della pronuncia motivata.

21.2 L'atto di appello deve essere motivato, sottoscritto e corredato dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di impugnazione e presentato o inoltrato con raccomandata A.R. alla Segreteria degli Organi di Giustizia, che ne cura la trasmissione di copia alle altre parti processuali.

21.3 L'inosservanza da parte dell'appellante degli adempimenti prescritti ai commi n. 21.1 e 21.2 del presente articolo rende inammissibile l'impugnazione.

21.4 Possono proporre appello la Procura federale, la parte soccombente e la società di appartenenza del tesserato, se è portatrice di un legittimo interesse alla riforma della decisione.

21.5 Non sono proponibili domande nuove. Non sono deducibili prove nuove, salvo che siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di 1° grado o risultino decisive ai fini del decidere.

21.6 La cognizione del giudice di II grado è limitata, con effetto devolutivo, ai soli punti della decisione impugnata cui si riferiscono i motivi di appello.

21.7 La sanzione può essere inasprita se appellante è il Procuratore federale.

21.8 Il Presidente fissa con provvedimento la data e la sede federale di comparizione con invito a presenziare, da comunicarsi alle parti processuali.

21.9 Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di 1° grado.

21.10 L'Organo di giustizia di 2° grado:

a) riforma in tutto o in parte la decisione appellata decidendo nuovamente nel merito, se valuta diversamente il fatto disciplinare posto al suo giudizio.

b) annulla senza rinvio la decisione impugnata se rileva motivi d'inammissibilità o d'improcedibilità del ricorso di primo grado;

c) annulla, con rinvio al giudice di primo grado, per un nuovo esame del merito, se rileva che la inammissibilità o improcedibilità dichiarata non sussiste, se l'organo

di primo grado non ha provveduto sulle fondamentali domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive, non ha motivato la decisione, ha in qualche modo violato le norme del contraddittorio e in tutti gli altri casi in cui ravvisi motivi di nullità.

d) dispone, su richiesta dell'appellante e se ne ravvisa i presupposti, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale se questi è stato contumace in 1° grado per causa a lui non imputabile, se trattasi di prove nuove, sopravvenute o scoperte successivamente a detto giudizio o decisive per la decisione.

e) dispone, d'ufficio, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale se lo ritiene assolutamente necessario.

SEZIONE III

- La Revisione -

***Art. 22- Sanzioni soggette a revisione**

22.1 E' ammessa in ogni tempo la richiesta di revisione delle decisioni di condanna adottate dagli Organi di giustizia divenute irrevocabili dinanzi la Commissione Unica d'Appello al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a)** inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b)** sopravvenienza di nuove e decisive prove d'innocenza;
- c)** acclarata falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione;

***Art. 23-Modalità e limiti della revisione.**

23.1 Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il sanzionato andava prosciolto con la pronuncia della sua assoluzione o sulla base di sentenza di non doversi procedere.

23.2 La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della sanzione.

23.3 La domanda, proposta personalmente dal condannato o dal Procuratore federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti, con allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di revisione.

23.4 La richiesta è dichiarata inammissibile perché manifestamente infondata se presentata fuori dei casi previsti.

23.5 Può disporsi in qualsiasi momento la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

23.6 La Commissione con decisione non impugnabile rigetta o accoglie la domanda, in tal caso revoca la precedente decisione di condanna e pronuncia il proscioglimento.

23.7 Si osserva, per quanto applicabile, l'art. 21 del Regolamento.

Capo II- procedimento dinanzi agli Arbitri-

***Art. 24 –Il Collegio arbitrale –sua composizione e costituzione-**

24.1 Il collegio arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due componenti, i quali ultimi, nominati dalle rispettive parti, provvedono alla designazione del Presidente. Il procedimento è attivato con la richiesta scritta, motivata nell'oggetto e contenente le conclusioni, di costituzione del collegio arbitrale, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. alla controparte e alla Segreteria Generale, con allegazione delle ricevute comprovanti l'avvenuta spedizione postale e il versamento della tassa di arbitrato, con indicazione dell'arbitro prescelto ed invito al ricevente di designare il proprio arbitro e di comunicarlo con la stessa modalità postale, nel termine di 20 gg. dal ricevimento al proponente e alla Segreteria Generale. Le dichiarazioni di accettazione dell'incarico sottoscritte dai rispettivi arbitri nominati sono riportate in calce o in allegato alle comunicazioni delle parti.

24.2 Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è nominato entro i successivi 10 giorni dai due arbitri. In difetto di accordo provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente della Commissione Unica di Appello, al quale spetta anche la nomina dell'arbitro di parte qualora non vi si sia provveduto. Il Presidente ed arbitro così nominati dovranno accettare l'incarico entro e non oltre giorni 10 dalla comunicazione della nomina.

24.3 Il collegio arbitrale ha sede presso la F.I.T.ARCO e si riunirà presso gli uffici federali o il luogo di residenza del Presidente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Segreteria Generale.

L'incarico di arbitro è conferito a titolo oneroso.

***Art. 25 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale.**

25.1 Non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire.

25.2 I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale istituito nell'ambito della Fitarco.

***Art. 26 – Deliberazione del lodo e sua esecuzione**

26.1 Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio e delle parti, alle quali assegna termine per deposito di memorie anche istruttorie, dirige e regola il procedimento, compresa la fase di assunzione delle prove.

26.2 Le parti sono sentite se ne hanno fatta richiesta, possono difendersi personalmente o farsi assistere, con rilascio di delega scritta, da legale o persona munita dei requisiti di cui all'art. 5.12 del presente Regolamento

26.3 Delle riunioni è redatto verbale dal segretario, nominato dal Presidente tra i componenti la Segreteria degli Organi di Giustizia o tra uno dei due arbitri. Le decisioni, adottate con la presenza di tutti i componenti il Collegio, sono assunte a maggioranza e sono inappellabili.

26.4 Le sostituzioni del Presidente o degli arbitri non comporta il rinnovo degli atti compiuti.

26.5 Gli arbitri, come espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, secondo equità. Il lodo è pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza purché si dia atto del motivo per cui l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

26.6 Sono a carico della parte soccombente, salvo compensazione anche parziale, le spese di procedura, il compenso, come liquidato, degli arbitri, del segretario e di assistenza alla parte vincitrice.

26.7 Il lodo, contenente l'indicazione della parti, la sommaria esposizione dei fatti e dei motivi, il dispositivo, la data e la sottoscrizione degli arbitri, è depositato nei 10gg. successivi, a cura del Presidente, alla Segreteria Generale, unitamente agli atti e produzioni del procedimento, che provvederà alla tempestiva comunicazione alle parti e ne controllerà la regolare esecuzione. La parte soccombente deve provvedere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione del lodo agli adempimenti ivi previsti.

26.8 La mancata esecuzione del lodo costituisce grave infrazione disciplinare e la notizia deve essere denunciata dalla Segreteria Generale alla Procura federale.

26.9 Per quanto non previsto si fa riferimento agli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.

***Art. 27 - Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport –la disciplina-**

27.1 Le controversie di competenza sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.

27.2 Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva.

27.3 E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere all’Alta Corte di Giustizia Sportiva secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto del CONI.

Art. 27 bis – Alta Corte di Giustizia Sportiva

27.1bis E’ ammessa la facoltà di ricorrere all’Alta Corte di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI. Il procedimento è disciplinato dal Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva.

TITOLO IV

Capo I -Le misure cautelari-

***Art. 28 – Sospensione cautelare–**

28.1 La sospensione è un provvedimento eccezionale e urgente adottato dall’organo giudicante su richiesta dell’Ufficio del Procuratore Federale.

28.2 E’ applicabile alla presenza dei presupposti della gravità dell’infrazione, di gravi indizi di colpevolezza e della sussistenza di specifiche e concrete esigenze di garantire l’acquisizione e la conservazione della genuinità della prova e la non reiterazione in violazioni della stessa specie.

Decide il Presidente della Commissione di Giustizia e la stessa Commissione nella fase dibattimentale.

28.3 La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. Il provvedimento può essere revocato o modificato dal giudice prima della conclusione del dibattimento.

28.4 E' impugnabile davanti alla Commissione Unica di Appello, che decide senza ritardo. I termini regolamentari di comparizione sono abbreviati.

28.5 Il provvedimento di sospensione cautelare a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, deve contenere:

- a. L'indicazione delle generalità dell'incolpato
- b. La descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate in conformità alla richiesta.
- c. La motivazione, con l'indicazione dei presupposti e delle esigenze cautelari richieste per l'adozione della misura.
- d. La valutazione degli elementi a favore dell'indagato e la loro inidoneità o insufficienza ad influire sul diverso convincimento.
- e. La fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f. La data e la sottoscrizione del Giudice.

28.6 I periodi di sospensione già scontati sono computati nella sanzione irrogata.

28.7 Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 18,20 e 21 del Regolamento

TITOLO V

- LE SANZIONI DISCIPLINARI -

Capo I - Delle sanzioni in particolare-

***Art. 29 -Principi generali-**

29.1 La applicazione della sanzione è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e dei precedenti disciplinari.

29.2 La scelta e l'entità dell'erogazione devono essere motivate, anche riguardo agli aumenti o diminuzioni operati sulla sanzione base per l'applicazione delle aggravanti ed attenuanti, alla loro prevalenza o equivalenza e alla recidiva.

29.3 All'erogazione della sanzione può conseguire la perdita del risultato ottenuto nella gara o nella classifica.

Art. 30 – Delle specie di sanzioni –

30.1 Si applicano le seguenti sanzioni:

A) per le violazioni previste dagli artt. 2 e 3 del Titolo I del Capo I del Regolamento:

1 Ammonizione: richiamo scritto all'osservanza della norma o condotta violata. Si applica per le infrazioni di lieve entità.

2 Diffida: intimazione al rispetto della normativa statutaria e regolamentare anche nelle ipotesi di reiterazione in violazioni di lieve entità.

3 Ammenda: pena pecuniaria, da applicarsi ai soli affiliati, salvo l'ipotesi di doping, la cui entità va da un minimo di una fino ad un massimo di trenta volte la quota di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio federale. La sanzione erogata deve essere versata in unica soluzione alla Segreteria federale entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione, salvo diverso termine e modalità fissata dal giudice. Le ammende non pagate sono iscritte a debito degli affiliati; il loro integrale saldo è condizione per il rinnovo dell'affiliazione.

4 Sospensione: inibizione dallo svolgere ogni forma di attività sportiva, sociale e federale per un tempo non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a tre anni. Per gli affiliati è prevista anche la sanzione della sospensione parziale da 15 giorni a 2 mesi con la inibizione ad organizzare gare o alla partecipazione di atleti a gare e manifestazioni.

5 Ritiro definitivo della tessera di atleta: perdita della qualifica di atleta con possibilità di svolgere altre attività federali.

6 Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali con inibizione alla partecipazione a qualunque attività agonistica, sociale e federale. Può essere irrogata per infrazione di rilevante gravità lesiva anche dell'immagine della Federazione o contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo che precludono la permanenza del responsabile nei ruoli federali.

B) per quelle previste dall'art. 4 del Titolo I del Capo II del Regolamento:

1-sospensione da 1 a 8 anni dai ruoli federali, nei casi in cui l'illecito e la frode sportiva abbiano conseguito i loro effetti.

2-radiazione dai ruoli federali, nell'ipotesi di estrema gravità e di rilevanza di risonanza pubblica della violazione o di recidiva nella stessa.

30.2 Conseguisce la perdita del risultato ottenuto nella gara o nella classifica.

30.3 Per le sanzioni conseguenza dell'illecito da doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.

Art. 31 – Il tentativo d’infrazione -

31.1 L’affiliato o il tesserato che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l’infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o se l’evento si fosse verificato, diminuita di un terzo.

31.2 Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un’infrazione diversa.

31.3 Se il colpevole volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla misura stabilita per infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

***Art. 32 –Esecuzione delle sanzioni**

32.1 Le sanzioni sono scontate dal giorno immediatamente successivo a quello del ricevimento della notizia della decisione.

32.2 Le sanzioni non integralmente scontate nel corso dell’anno hanno esecuzione per il residuo nell’anno o negli anni successivi.

TITOLO VI

Capo I - Delle circostanze dell’infrazione -

***Art. 33 – Circostanze aggravanti**

33.1. Sono circostanze aggravanti dell’infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, l’aver:

- a)** commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri durante l’esercizio delle proprie funzioni e qualifiche;
- b)** indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali;
- c)** aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della violazione commessa;
- d)** danneggiato o indotto a danneggiare persone o cose;
- e)** nel corso del procedimento disciplinare avere tentato di inquinare le prove;
- f)** commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura della Federazione e dei suoi componenti;
- g)** cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

- h) determinato l'infrazione o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- j) agito per motivi abietti e futili.

***Art. 34 – Circostanze attenuanti-**

34.1 La sanzione è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) l'aver reagito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
- c) l'aver prima del giudizio riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere e attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
- d) l'essere concorso con il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
- e) ogni altra diversa circostanza tale da giustificare una diminuzione della sanzione.

***Art. 35 – Le circostanze aggravanti e attenuanti –loro concorso -**

35.1 Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

35.2 Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, con facoltà di aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

35.3 Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, con facoltà di diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

35.4 Nel concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti devesi operare un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Nell'ipotesi di prevalenza delle circostanze aggravanti si tiene conto solo di queste, in caso contrario solo di quelle attenuanti, in quella infine

di equivalenza si applica la sanzione che verrebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 36 – Valutazione delle circostanze-

36.1 Le circostanze che attenuano o escludono la sanzione sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

36.2 Le circostanze che aggravano sono valutate a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.

36.3 Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Capo II - Della recidiva -

***Art. 37 – La Recidiva -**

37.1 L'affiliato e il tesserato riconosciuto colpevole con decisione definitiva di infrazione disciplinare ne commette successivamente un'altra può soggiacere ad un aumento fino a un terzo della sanzione da infliggersi per la nuova violazione.

37.2 La pena può essere aumentata fino alla metà se:

a) la nuova infrazione è della stessa indole;

b) la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della stessa.

37.3 Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle voci del comma 2, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

37.4 Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1 può essere sino alla metà, nei casi preveduti dal comma 2 può essere fino a due terzi.

37.5 In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

37.6 Compete al Procuratore federale l'obbligo di contestare la recidiva.

37.7 Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere sull'applicazione della contestata recidiva.

37.8 La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

TITOLO VII

Capo I - Del concorso di violazione e del concorso di persone -

-SEZIONE I-

-Del concorso formale - Infrazione continuata-

***Art. 38 – Pluralità di violazioni-**

38.1 E' punito con la sanzione che devesi applicare per la violazione più grave, aumentata sino al triplo chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni federali o commette più violazioni della medesima disposizione o con più azioni od omissioni, riferentesi ad un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni federali.

SEZIONE II

- Del concorso di persone nell'infrazione-

***Art. 39 –Sanzione per coloro che concorrono nella violazione-**

39.1 Quando più persone concorrono nella medesima infrazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa stabilita.

TITOLO VIII

Capo I – Cause estintive dell'infrazione e della sanzione

SEZIONE I

-Della estinzione dell'infrazione-

***Art. 40-Morte del tesserato-**

La morte del tesserato avvenuta prima della condanna estingue l'infrazione.

***Art. 41 – Amnistia**

41.1 L'Amnistia riveste carattere generale ed estingue l'infrazione e se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della sanzione anche accessoria.

41.2 E' concessa dal Consiglio federale che ne determina le modalità ed i termini di applicazione, anche riguardo la data di decorrenza.

41.3 Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

41.4 Nei giudizi in corso l'Organo di Giustizia adito dichiara di non luogo a procedere per le infrazioni coperte da amnistia.

41.5 L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo diverso disposto federale.

***Art. 42 – Prescrizione -**

42.1 La prescrizione estingue la violazione disciplinare per l'inutile decorso di:

- a) 24 mesi se trattasi di infrazione prevista dagli artt. 2 e 3 del Titolo I –Capo I- del Regolamento
- b) 8 anni se si tratta di illecito sportivo e frode sportiva e per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, di cui all'art. 4 Titolo I-Capo I- del Regolamento.

42.2 Il termine di prescrizione decorre per la infrazione consumata dalla commissione del fatto, per quella tentata dalla cessazione dell'attività illecita e per la quella permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza. Non si tiene conto della diminuzione per le concesse attenuanti generiche né dell'aumento per le applicate circostanze aggravanti.

42.3 Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione e il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

Il corso della prescrizione è interrotto dalle seguenti cause:

- L'invito a presentarsi al Procuratore a rendere l'interrogatorio;
- L'interrogatorio reso in detta sede;
- La richiesta di rinvio a giudizio del deferito;
- L'applicazione della sospensione cautelare;
- La pronuncia della decisione.

42.4 La prescrizione interrotta riprende di nuovo a decorrere dalla data d'interruzione.

Se sono più gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti al comma 1 possono essere prolungati oltre un quarto.

42.5 La prescrizione è sempre rinunciabile.

SEZIONE II

- Della estinzione della sanzione -

***Art. 43 – Indulto -**

43.1 Riveste carattere generale; è causa di estinzione della sanzione.

43.2 E' concesso dal Consiglio federale che ne determina la modalità, i termini di applicazione e la data di decorrenza della sua efficacia.

43.3 L'indulto, che può essere sottoposto a condizione ed obblighi; si applica sulla sanzione principale erogata condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra di specie più lieve. Non estingue le pene accessorie e non si applica nelle ipotesi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

43.4 Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, cumulate le sanzioni, per le quali ed entro i cui limiti è applicabile.

***Art. 44 – Grazia -**

44.1 La grazia, che riveste carattere personale e presuppone che la decisione di condanna sia definitiva, condona in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in altra più lieve.

44.2 Il provvedimento è di competenza del Presidente federale, su richiesta dell'interessato, a condizione che risulti espiata almeno la metà della sanzione

erogata e, nei casi di radiazione, che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

44.3 La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione.

44.4 La richiesta scritta e sottoscritta dell'interessato deve essere indirizzata al Presidente Federale e consegnata o inoltrata con raccomandata AR alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

***Art. 45 – Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza**

45.1 Non beneficiano della amnistia, dell'indulto e della grazia coloro che abbiano riportato sanzioni per violazione delle Norme Antidoping.

***Art. 46 – Riabilitazione -**

46.1 La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.

46.2 E' emesso dalla Commissione Unica d'Appello, su istanza del condannato, in presenza delle seguenti condizioni:

a)- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

b)- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

46.3 Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione Unica d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

46.4 La Commissione Unica d'Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro i successivi 15 giorni nella Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede a darne comunicazione alla parte ed al Procuratore federale e all'annotazione nel Registro delle decisioni disciplinari.

46.5 Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

46.6 La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione Unica di Appello su ricorso del Procuratore Federale qualora essa non sia stata disposta dal Giudice nel comminare la nuova condanna.

46.7 Si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme processuali del Regolamento.

TITOLO IX

-EFFICACIA DEL REGOLAMENTO -

***Art. 47 – Disposizione finale -**

47.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I.